

VERBALE dell'Assemblea straordinaria dei soci

Oggi 08 Gennaio 2021, in Foggia alla Via Petrucci - Ex Distretto Scolastico Altamura - Santa Chiara

n. 9, alle ore 19:00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci

dell'Associazione di volontariato "PRIMA VELA FOGGIA", per deliberare sul seguente ordine del

giorno: ① Modifica dello statuto ai sensi dell'attuale riforma del Terzo Settore; ② Variazione

denominazione sociale; ③ Varie ed eventuali. Su designazione unanime degli intervenuti assume la

presidenza Matteo CURCI, presidente dell'Associazione, che chiama a fungere da segretario il sig.

Francesco COLETTA. Il presidente, dopo aver constatato la regolare convocazione dell'assemblea,

dichiara la stessa regolarmente costituita ed atta a deliberare. Il presidente comunica che il Consiglio

direttivo ha ritenuto opportuno indire l'Assemblea straordinaria dei soci per proporre la modifica

dello statuto dell'associazione ai fini degli adeguamenti statutari previsti dalla nuova riforma del

Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del terzo settore). Successivamente

il presidente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio direttivo. Apertasi la

discussione, diversi soci intervengono e dopo ampio dibattito, l'Assemblea con voto unanime delibera

di modificare lo statuto adottando la bozza predisposta dal Consiglio direttivo e di variare la

denominazione sociale da "PRIMA VELA FOGGIA", a "Organizzazione di volontariato PRIMA

VELA FOGGIA" (in breve "OdV PRIMA VELA FOGGIA"). Il Presidente viene incaricato di

provvedere quanto prima a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo statuto,

tenuto conto che l'associazione di volontariato è esente dall'applicazione dall'imposta di registro in

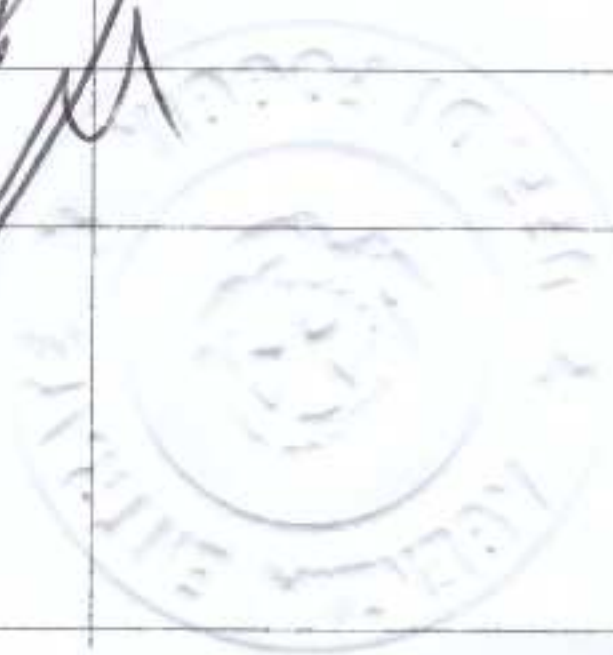
misura fissa e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del CTS. Null'altro essendovi da deliberare, il

Presidente considera sciolta l'assemblea previa lettura ed approvazione del presente verbale

Il Segretario

Il Presidente

[Handwritten signatures]
Vincenzo Talano
Rosso Maria
Campul
Ferraro



STATUTO

Organizzazione di volontariato PRIMA VELA FOGGIA

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art.1. È costituita nel numero dei soci previsto dalla legge, con sede in Foggia, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata *Organizzazione di volontariato "PRIMA VELA FOGGIA"* (in breve "OdV PRIMA VELA FOGGIA") in conformità al dettato dell'art. 32 del D, Lgs 117/2017. l'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando iscritto. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2. L'associazione "*OdV PRIMA VELA FOGGIA*" più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | a) interventi e prestazioni sanitarie; | |
| | b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del | |
| | c) Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta | |
| | Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni; | |
| | d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della | |
| | legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le | |
| | attività culturali di interesse sociale con finalità educative; | |
| | e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento | |
| | delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale | |
| | delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata | |
| | abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e | |
| | pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del | |
| | randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 | |
| | f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del | |
| | paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e | |
| | successive modificazioni; | |
| | g) organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o | |
| | ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, di interesse | |
| | generale di cui al presente articolo; | |
| | h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della | |
| | dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla | |
| | prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; | |
| | i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle | |
| | infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché | |

ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

j) soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o

prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno

delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma

del presente articolo;

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata;

o) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e

successive modificazioni;

p) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla

criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

a) assistenza socio sanitaria, trasporto e soccorso ammalati, feriti o

persone in stato di bisogno;

b) tutela del territorio;

c) Protezione Civile;

d) promozione della cultura;

e) formazione della promozione del volontariato e della solidarietà;

f) valorizzazione dell'uso sano e condiviso delle motociclette.

Art.4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | a) organizzare e svolgere servizi di soccorso con ogni tipo di mezzo; | |
| | b) organizzare e svolgere il trasporto di sangue, di farmaci, attrezzature di soccorso e tutto ciò che possa essere considerato salvavita; | |
| | c) gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo autambulanza; | |
| | d) organizzare e svolgere iniziative nell'ambito della Protezione Civile, salvaguardia dell'ambiente, interventi in calamità e catastrofi, prevenzione; | |
| | e) collaborare con le organizzazioni predisposte alla creazione di piani di Protezione Civile a tutti i livelli (stretta collaborazione con le autorità competenti nella gestione delle emergenze); | |
| | f) organizzare la formazione del personale impiegato nelle attività dell'associazione; | |
| | g) divulgare, attraverso tutti i possibili canali informativi, tradizionali e non, delle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi, contribuendo alla crescita di una coscienza di solidarietà in situazioni di emergenza; | |
| | h) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività e diffondere, anche in ambiente scolastico e in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi e le finalità di Protezione Civile; | |
| | i) promuovere e organizzare, in collaborazione con gli enti predisposti, iniziative atte a migliorare la durata e la qualità della vita; | |
| | j) promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità | |

k) sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla

valutazione delle attitudini e delle capacità professionali;

l) promuovere opere di solidarietà per rimuovere delle cause di

emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando degli

interventi di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla

dignità umana;

m) porre in essere delle attività per favorire l'integrazione sociale dei

minori, degli anziani, dei disabili e di altre categorie di persone

svantaggiate;

n) promuovere la tutela del territorio;

o) valorizzare l'uso sano e condiviso della motocicletta, utilizzando

prevalentemente, ma non esclusivamente, le conoscenze, le tecniche

i mezzi e le esperienze in ambito motociclistico;

p) organizzare, promuovere, e partecipare e coordinare, insieme ad altre

associazioni o società o enti di qualsiasi natura giuridica,

manifestazioni pubbliche, convegni, seminari, congressi, giornate di

studio ed approfondimento, corsi di apprendimento e formazione,

divulgazione di materiale, tavole rotonde sui temi sopra indicati e su

tutte le questioni che sono attinenti, anche a vario titolo od anche

solo genericamente, agli scopi dell'associazione;

q) organizzare manifestazioni sportive e/o favorire l'integrazione

sociale delle persone.

Art. 5. per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale

prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle

persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al

Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadere entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- 1) per morte;
- 2) per morosità nel pagamento della quota associativa;

3) dietro presentazione di dimissioni scritte;

4) per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui al numero 4) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestazioni, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo previsto dalla legge (attualmente di €10,00 (dieci/00) giornalieri e €150,00 (centocinquanta/00) mensili, previa delibera del

Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori (non soci) tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero

dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conto, laddove eletto;
- e) Collegio dei garanti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tutte le cariche sociali durano in carica tre anni.

L'Assemblea

Art.16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- 1. almeno una volta all'anno;
- 2. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- 3. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- 4. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della

seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.17. L'Assemblea, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art.18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. discutere e approvare il bilancio;
2. approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
3. definisce il programma generale annuale di attività;
4. procedere all'elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
5. procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
6. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
7. discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

8. nomina i componenti del collegio dei garanti;

9. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e

promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

10. ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità

di socio nei casi a), b), e c) di cui all'art. 11;

11. delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di

esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;

12. delibera sulle modifiche dello statuto;

13. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

14. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

15. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto

costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la

metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad

altro aderente anche in calce in avviso di convocazione, mentre in seconda

convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli

intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre

deleghe. E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di

telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via

elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che

partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza

dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di

almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediamente con il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o che è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il

domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la

rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il

potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed

eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registri Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione

dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la

realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per

statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

a) elegge tra i propri componenti il presidente;

b) elegge tra i propri componenti il vice presidente;

c) elegge il tesoriere e il segretario; il segretario può ricoprire anche la
carica di tesoriere e viceversa;

d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

f) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di
attività;

g) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili
dall'Associazione;

h) predispone annualmente il bilancio di esercizio e lo presenta
all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

i) conferisce procure generali e speciali;

j) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni,
qualifiche e retribuzioni;

k) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento

dell'Associazione e degli Organi sociali;

l) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

m) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

n) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più

consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla

graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente,

indica elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi

Consiglieri scadono assieme a coloro in carica all'atto della loro nomina. Se

vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente

deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso

della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È

autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a

rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri

con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue

mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi oggettiva

necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica

del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi,

non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il

Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di Controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai competenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2339 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche o riferimento alle disposizioni D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31. comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione

della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Collegio dei garanti

Art. 31. L'Assemblea elegge il Collegio dei garanti composto da tre soci che svolgono gratuitamente il loro incarico. I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite stabilito dalla legge (attualmente € 220.000,00) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da :

- 1) quote associative degli aderenti;
- 2) contributi dei privati, dello Stato, di Enti, di Organismi

internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;

3) donazioni e lasciti testamentari;

4) rimborsi derivanti da convenzioni

5) rendite patrimoniali;

6) attività di raccolta fondi;

7) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive

marginali (da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino
all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

8) ogni entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs.

117/2017 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle
di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a
qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse rispetto a quella di interesse generale, a seconda dei casi,
nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per
cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

1. beni immobili e mobili;

2. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici o privati;

3. donazioni, lasciti o successioni;

4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi
vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità

dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. registro dei volontari;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo ed eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, e qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. le richieste di accesso alla documentazione

vengono indirizzate al presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori al limite previsto dalla legge (attualmente 100 mila euro annui), l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 comma 2 dello statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

Norma

Art. 40. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. di FOGGIA - U.T. di FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato

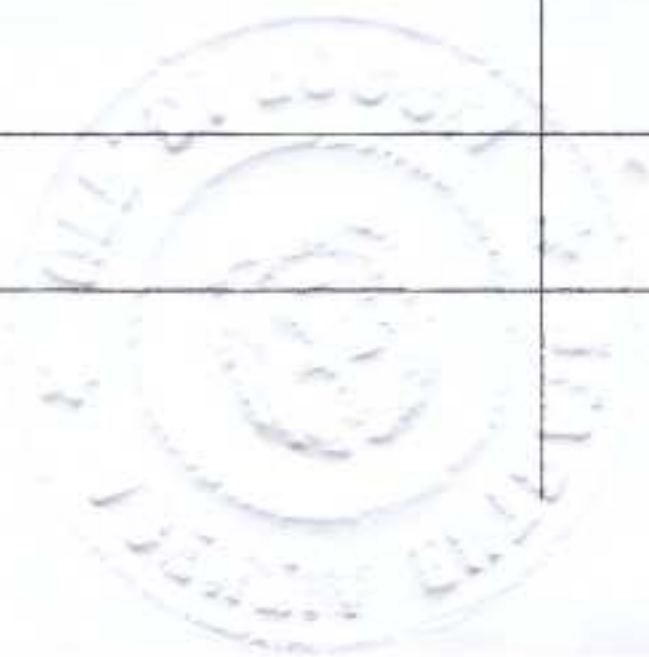
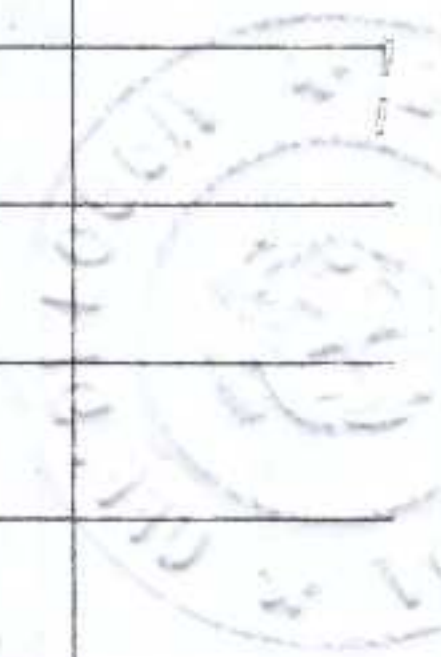
il 9 FEB 2021 al N. 171/39 Serie 3^a

Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL SERVIZIO (*)

Giovanna Contini

(*) Firma su Delega del Direttore Provinciale



[Handwritten mark]